

# Pronti i modelli Redditi, Cnm e Irap 2023

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 28 febbraio sul proprio sito le versioni definitive dei modelli **REDDITI**, **CNM** e **IRAP**, con le relative istruzioni.

Numerose le novità da segnalare: per quanto riguarda i modelli **REDDITI**, il **quadro RF** recepisce, tra le altre, le seguenti modifiche in materia di reddito d'impresa, applicabili dal periodo d'imposta 2022 "solare":

- la deducibilità integrale dell'IMU relativa agli immobili strumentali;
- la deduzione "extra-contabile" delle quote di ammortamento oggetto di sospensione ex art. 60 comma 7-*quinquies* del DL 104/2020;
- l'estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
- la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale.

Con specifico riferimento all'IMU, sebbene, come accennato, l'imposta sia divenuta integralmente deducibile, le istruzioni continuano a recare l'indicazione dell'IMU sia tra le variazioni in **aumento** che tra quelle in diminuzione.

In particolare:

- nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento; nel rigo, proseguono le istruzioni, occorre anche indicare l'intero ammontare dell'imposta municipale propria, dell'imposta municipale immobiliare (IMI) e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS)

risultante dal Conto economico;

- nel **rigo RF55** va indicata, con il codice 38, l'imposta municipale propria, l'IMI e l'IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel 2022.

L'impostazione adottata trova fondamento nel particolare criterio di deducibilità di competenza "corretta" richiesto dall'Amministrazione finanziaria.

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014 n. 10 (risposta 8.2), infatti, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l'IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l'imposta sia pagata dal contribuente.

Proseguendo con le novità, il **quadro RS** è stato aggiornato per tenere conto dell'abrogazione della disciplina delle "società in perdita sistematica".

In materia di agevolazioni, nel **quadro RU** è stata prevista l'indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022; tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica.

Sono state inoltre aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti d'imposta formazione 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e agli investimenti in beni strumentali.

Si segnala altresì che nelle istruzioni al quadro RU è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, **non più maturabili** nel periodo d'imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

Il modello relativo alle persone fisiche recepisce la **riforma dell'IRPEF** con:

- i nuovi scaglioni di reddito e relative aliquote;

- la rimodulazione delle detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le pensioni e altri redditi;
- le modifiche al "trattamento integrativo alla retribuzione";
- la modifica delle detrazioni d'imposta per figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2023, a seguito dell'applicazione dell'assegno unico e universale.

Fa il suo debutto anche il c.d. "**bonus barriera 75%**" di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 (introdotto dall'art. 1 comma 42 della L. 234/2021 e da ultimo prorogato dall'art. 1 comma 365 della L. 197/2022). L'agevolazione riguarda gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per i quali, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, compete la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Tra i nuovi **crediti d'imposta** si segnalano quelli per:

- le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore;
- l'attività fisica adattata;
- l'installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili;
- le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy.

Quanto al **modello IRAP**, da un lato, è stato eliminato il quadro IQ, come conseguenza dell'esclusione da IRAP, dal 2022, dei professionisti e degli imprenditori individuali e, dall'altro, è stata semplificata la struttura della sezione I del quadro IS, per effetto della "razionalizzazione" delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato.

(MF/ms)